



PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO AVVOCATURA UNICO

Approvato con Decreto del Presidente n. 30 del 10.06.2018

PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Rapporti con gli uffici provinciali
- Art. 4 - Composizione dell'Ufficio Avvocatura Unico e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi
- Art. 5 - Status giuridico
- Art. 6 - Trattamento economico e compensi professionali
- Art. 7 - Liquidazione dei compensi
- Art. 8 - Rinvio
- Art. 9 - Entrata in vigore
- Art. 10 - Pubblicità del regolamento

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali in materia, il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti, l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Crotone, il quale svolge le proprie funzioni in piena autonomia professionale, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad altro Organo o Ufficio e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di attribuzione dei compensi professionali spettanti agli avvocati.

Art. 2

Funzioni

1. L'Ufficio Avvocatura Unico provvede, attraverso gli avvocati ad essa assegnati, alla rappresentanza, assistenza e difesa della Provincia e degli enti convenzionati nei giudizi in cui essi sono parte, innanzi a tutti gli organi Giurisdizionali e ai Collegi Arbitrali, previo specifico provvedimento di incarico e conseguente conferimento di procura alle liti.

2. Nei giudizi di particolare importanza, in riferimento al petitum e alla causa petendi, per i quali è consigliabile una particolare specializzazione, gli enti convenzionati possono assegnare la difesa ad Avvocati esterni di provata professionalità, unitamente o disgiuntamente agli Avvocati addetti all'Ufficio Avvocatura Unico.

3. L'Ufficio Avvocatura Unico può svolgere, altresì, attività di carattere consultivo su questioni ad esso proposte, ed in particolare svolgere attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali della Provincia e degli Enti convenzionati con la formulazione di pareri.

Art. 3

Rapporti con gli Uffici delle Amministrazioni convenzionate

1. Al fine di consentire una completa ed organica impostazione delle vertenze, gli uffici della Provincia e delle amministrazioni convenzionate hanno l'obbligo di rimettere all'avvocato incaricato della causa, nei termini indicati dallo stesso per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e

prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi degli enti , tutti gli atti, documenti ed elementi di propria conoscenza utili per la trattazione della lite.

Art. 4

Composizione dell' Ufficio Avvocatura Unico e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. Fino ad ulteriori assegnazioni l' Ufficio Avvocatura Unico, è costituito dagli avvocati assegnati all'Avvocatura della Provincia di Crotone che risulta essere così composta:

- n. 1 dipendente, cui sono attribuite le funzioni di coordinatore, di categoria giuridica D3 in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art.3 comma 4, del R. D. L. 27.11.1933 n. 1578 e della legge 31.12.2012 n. 247;

- n. 2 dipendenti di categoria giuridica D1, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art.3 comma 4, del R. D. L. 27.11.1933 n. 1578 e della legge 31.12.2012 n. 247.

2. Tutti e tre i dipendenti sono abilitati ad esercitare la professione legale per conto della Provincia e degli enti convenzionati. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al primo comma sono a carico della Provincia e degli Enti convenzionati.

3. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:

- sovrintende alla struttura ;
- determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso e delle altre competenze assegnate;
- assegna a sé e agli altri avvocati gli affari consultivi e i contenziosi .

4. Gli affari consultivi e contenziosi sono distribuiti tra i diversi avvocati dell' Ufficio Avvocatura Unico in maniera proporzionale sulla base del numero di pratiche protocollate in entrata in un determinato mese, tenuto conto in ogni caso della complessità degli stessi anche in rapporto al carico di lavoro di ciascun avvocato, nonché alla specializzazione di ciascuno di essi rispetto a determinate materie .

Art. 5

Status giuridico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati fanno parte stabilmente ed in via esclusiva dell'Ufficio Avvocatura Unico e sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense con tassa a carico della Provincia e degli enti convenzionati. Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dall'art. 23 della legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31.12.2012 n. 247 che detta la "nuova disciplina dell'ordinamento delle professioni forensi", rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

2. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. In tale ottica non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto. Ai medesimi è inibito l'esercizio della libera professione, ma possono assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della P.A. su richiesta di questi e previa autorizzazione.

3. La cessazione dell'assegnazione all'Ufficio Avvocatura Unico dei dipendenti, è consentita per le seguenti circostanze comprovate e motivate che rendono incompatibile la permanenza degli stessi nella suddetta destinazione: a) ritardo e/o negligente adempimento dei doveri d'ufficio; b) rapporti con controparte di natura personale o familiare non evidenziate al momento del conferimento dell'incarico; c) gravi responsabilità nella conduzione della difesa; d) ogni circostanza che violi le disposizioni del codice deontologico; e) sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la P.A..

4. L'attività svolta da parte dei dipendenti inquadrati come avvocati riveste un contenuto di alta professionalità e specializzazione correlata al diploma di laurea e alla iscrizione ad albi professionali.

I dipendenti che svolgono le funzioni di avvocato percepiscono, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico

adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012. Agli avvocati è riconosciuta l'alta professionalità e/o posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali. L'importo della retribuzione di posizione e di risultato in relazione all'alta professionalità e/o posizione organizzativa conferita sono definite dalla contrattazione decentrata.

Art. 6

Trattamento Economico e compensi professionali

1. Il trattamento economico dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti in via esclusiva all'Ufficio Avvocatura Unico, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. del 31.3.99, dell'art.27 C.C.N.L. del 14.9.2000 e della legge 31.12.2012 n. 247, sarà adeguato alla funzione esercitata e da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.

2. I dipendenti suddetti hanno diritto, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. del 31.3.99, dell'art.27 C.C.N.L. del 14.9.2000 e della legge 31.12.2012 n. 247, altresì alle seguenti indennità accessorie:

- compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative, tributarie o penali, secondo i principi di cui al R. D. L. 27.11.1933 n. 1578, della legge 31.12.2012 n. 247 e della legge 114/2014.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

A) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;

B) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;

C) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano

sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

D) ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;

E) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria;

F) devono intendersi come sentenze favorevoli all'Ente Provincia tutte quelle che accolgono anche parzialmente le ragioni difensive dell'Ente.

3. Sono riconosciuti agli avvocati dell' Ufficio Avvocatura Unico, nei limiti dello stanziamento di cui all' art. 9 della legge n° 114 dell' 11 Agosto 2014, i compensi professionali anche in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, nonché nei casi di giudizi di cui all' art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941.

4. Per la determinazione di tutti i compensi suddetti si fa riferimento ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 77.).

5. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti le somme recuperate confluiranno, per il 50% in un apposito fondo, il quale potrà essere utilizzato per incrementare le somme destinate al pagamento dei compensi accessori dei dipendenti avvocati dell'ente ovvero utilizzate per la formazione professionale degli stessi. Il restante 50% è riversata nel bilancio dell'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione dei compensi

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente, sono ripartiti tra gli avvocati assegnati all' Ufficio Avvocatura Unico secondo il seguente criterio: il 70% del compenso in favore dell'avvocato nominato dominus della causa ed il restante 30 % in favore degli altri avvocati non costituiti .

2. Resta inteso che in tutte le cause in cui gli avvocati verranno nominati congiuntamente a difesa della Provincia e degli enti convenzionati, gli eventuali

compensi professionali, comprensivi di oneri riflessi, da corrispondere agli stessi in parti uguali, devono essere liquidati come se trattasi di una unica prestazione professionale.

3. All'individuazione, quantificazione e distribuzione dei compensi professionali provvede con apposita determinazione il Dirigente dell'Avvocatura. Tali compensi sono liquidati trimestralmente con apposita determinazione.

4. Per le suddette indennità accessorie viene stabilita, in sede di contrattazione decentrata un apposito stanziamento determinato sulla base del dato storico e comunque nel rispetto della normativa vigente.

5. Le amministrazioni convenzionate potranno disporre le forme di controllo che riterranno opportune, su tutte le pratiche o a campione.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'ordinamento della professione forense n° 247 del 31.12.2012 e le altre norme vigenti in materia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 10

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.